




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Risparmio energetico: detrazioni 2018

Autore: Daniele Di Leo | 13/02/2018



*Tutte le principali agevolazioni fiscali introdotte dall'ultima legge di bilancio per l'anno 2018.*

Con il nuovo anno hai deciso di fare degli interventi sulla tua casa ma vorresti risparmiare sulle spese. Vuoi mantenere gli ambienti freschi d'estate e caldi

d'inverno, magari sostituendo gli infissi e montando una caldaia di ultima generazione. La nuova legge di bilancio del **2018 [1]** fa per te. La legge infatti ha rinnovato le **detrazioni per il risparmio energetico** negli edifici esistenti. Nell'attesa che vengano pubblicati i decreti con cui il Ministero dello sviluppo economico chiarirà le procedure, vediamo il tipo di interventi ammessi e il risparmio che è possibile ottenere per ciascuno di essi.

## Chi ha diritto alle detrazioni

I proprietari degli immobili, piuttosto che coloro che lo detengono in forza di un contratto di affitto o comodato (siano essi persone fisiche, società, professionisti, imprese) che, tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, realizzeranno a proprie spese lavori edilizi per ridurre il consumo di calore negli edifici già esistenti, possono portare in detrazione la spesa sostenuta dall'irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'ires (imposta sul reddito delle società). La percentuale (aliquota) della spesa da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno varia a seconda del tipo di intervento.

Gli interventi su edifici esistenti, possono interessare l'intero edificio, alcune parti di esso o singole unità immobiliari a prescindere dalla categoria catastale (anche rurale). Queste agevolazioni non si applicano quindi alle costruzioni non ancora realizzate.

In generale le **detrazioni 2018** per il **risparmio energetico** vengono riconosciute se le spese saranno sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per i seguenti interventi **[2]**:

- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio;
- miglioramento delle prestazioni termiche dell'involucro dell'edificio (attraverso la coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi o l'installazione di schermature solari);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- installazione di sistemi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici).

# Le nuove agevolazioni

Le principali novità sulle **detrazioni 2018**, riguardano la riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% per la spesa di **risparmio energetico**, nei seguenti interventi:

- sostituzione di finestre comprensive d'infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

## Le agevolazioni confermate per il 2018

Resta confermata per il **2018 la detrazione** del 65% per gli interventi di **risparmio energetico**, fino a 100.000 euro di spesa, per:

- interventi di coibentazione delle facciate dell'edificio;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici);
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori d'aria a condensazione;
- micro-cogeneratori.

## Le spese nei condomini

Restano infine confermate **le detrazioni per il 2018** al 70% e al 75% (a seconda del tipo di intervento) per gli interventi di **risparmio energetico** nei condomini,

con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all'85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

## Un esempio pratico

Facciamo un esempio: un professionista che nella dichiarazione dei redditi 2019 dovrà versare 3.000 euro di irpef, ma nel 2018 ha pagato 10.000 euro per montare le pompe di calore nel proprio studio, potrà portare in detrazione il 65% della spesa (6.500 euro). L'importo va poi diviso per il numero di anni (10) in cui viene restituito (quindi 650 euro all'anno). Nel 2019 quindi il nostro professionista pagherà meno di quanto avrebbe dovuto, poiché ha sostenuto una spesa ammissibile dalla legge. Verserà quindi euro 2.350 (3.000 - 650 euro). Negli anni seguenti (fino al 2028) continuerà a sottrarre al dovuto irpef lo stesso importo (650 euro).

### Note

**[1]** Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29/12/2017. **[2]** Art. 1, commi da 344 a 347, legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007).